

STATUTO

CO.RE.P.H. - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE CIRCONVALLAZIONE
RAGUSA 33

Numero REA: TE - 86766

Codice fiscale: 00653260679

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO 'A' 5
AL N. 44586
D. 26 CCOTD

----- STATUTO -----
----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -----
----- TITOLO I -----
----- Art. 1 -----
----- Denominazione - Durata. -----
E' costituita, con sede in Comune di Teramo, una Società
Cooperativa con la denominazione "CO.RE.P.H. -
Cooperativa sociale a responsabilità limitata". -----
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie,
succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che
all'estero, nei modi e termini di legge. -----
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si
applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in
materia di società a responsabilità limitata in quanto
compatibili con la disciplina cooperativistica. -----
La Società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre
2070 (duemilasettanta) , e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'assemblea straordinaria. -----
----- Art. 2. -----
----- Scopo -----
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e alla
integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione
di servizi sociali orientati in via prioritaria ma non
esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone
handicapate e con ritardi di apprendimento. -----
In relazione a ciò la cooperativa può stabilmente o
temporaneamente in conto proprio o per conto terzi: -----
- allestire e organizzare Centri diurni e residenziali di
accoglienza e socializzazione con relativa gestione di
bar, mense, strutture ricettive; -----
- svolgere attività di formazione e consulenza; -----
- gestire aziende agricole in proprietà o in affitto; ----
- svolgere l'attività di conservazione e di
trasformazione di prodotti agricoli, prodotti in proprio
o acquistati; -----
- svolgere la lavorazione agricola a favore di terzi con
propri mezzi; -----
- svolgere l'attività di manutenzione di verde pubblico e
privato; -----
- svolgere l'attività finalizzata alla
commercializzazione di prodotti propri. -----
La cooperativa, inoltre, per l'efficace raggiungimento
degli scopi sociali tendenti alla riabilitazione dei
malati di mente, alla loro formazione professionale ed al
loro inserimento lavorativo può anche organizzare,
gestire ed incentivare i soci tramite le più svariate
attività lavorative che risultino utili ed adatte allo

Pro Rea

scopo, quali ad esempio quelle di tipo artigianale, agricolo, industriale, artistico e ricreativo. -----

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. -----

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni di tipo cooperativo. ---

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalla cooperativa o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere anche reali. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. -----

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142. -----

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento sancito dall'articolo 2516 c.c. -----

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. -----

TITOLO II

Soci

Art. 3.

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire tali scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta. -----
Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle

2

seguenti categorie: -----

a) soci prestatori che prestano la propria opera ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; -----

b) soci fuitori: i soci portatori di handicap o di malattie mentali che aderiscono ad un programma riabilitativo e quelli che godono a vario titolo direttamente o indirettamente; -----

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. ----
Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali. -----
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. -----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgono una attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----
Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. -----

----- Art. 4. -----

----- Procedura di ammissione -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando: -----

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza e codice fiscale; -----

b) l'attività svolta o la qualifica professionale e i requisiti prescritti dall'articolo precedente; -----

c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere; -----

d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 24 (ventiquattro) del presente statuto. -----

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. -----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 (tre) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dallo stesso articolo 3 (tre), delibera entro sessanta : giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini

8

Are
Soci
Dug2

per il versamento della quota di capitale sociale sottoscritta.. -----

La delibera di ammissione viene annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modifica dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. ----
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

----- Art. 5. -----

----- Obblighi dei soci -----

I soci sono obbligati: -----

- a) al versamento della quota sottoscritta; -----
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; -----
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione. -----

Il nuovo socio se richiesto deve versare, oltre all'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. -----

I soci possono mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

----- Art. 6. -----

----- Diritti dei soci -----

I soci che non partecipano all'amministrazione nei limiti dettati dall'art. 2545 bis hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari

9

sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione; -----

----- **Art. 7.** -----

----- **Recesso** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo statuto sociale, può recedere il socio: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. -----

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società. -----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 23 (ventitré). -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento dell'accoglimento della domanda. -----

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici salva diversa motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

----- **Art. 8.** -----

----- **Esclusione** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, può escludere il socio che: -----

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione; -----
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi sessanta giorni dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente; -----
- c) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quella della cooperativa; -----

The Hon^{ble} Secy

7 di 16

11

corrisposti in più rate, unitamente agli interessati legali, entro un termine massimo di cinque anni. -----

----- **Art. 11.** -----

----- **Morte del socio** -----

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **PATRIMONIO** -----

----- **Art. 12.** -----

----- **Strumenti finanziari** -----

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. att. -----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; ---
- le modalità di circolazione; -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; -----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibile con le successive disposizioni del presente statuto. -----

----- **Art. 13.** -----

----- **Ristorni** -----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. -----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: -----

- a. in forma liquida; -----
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote

12

Ne Ho R

o con l'emissione di nuove azioni di capitale. -----

----- **Art. 14.** -----

----- **Patrimonio** -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ; -----

2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 12 (dodici) ; -----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 16 (sedici) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 5 (cinque) ; -----

d) dalla riserva straordinaria; -----

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. -----

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento. -----

----- **Art. 15.** -----

----- **Caratteristiche delle quote** -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

In considerazione di ciò il socio potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi. -----

----- **Art. 15.** -----

----- **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO** -----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----

L'organizzazione amministrativa dovrà consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma

13

dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. -----
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità del precedente articolo 13 (tredici) e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: -----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; -----
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.02.1992, n. 59; -----
 - c) ad eventuale ripartizione dei ristorni dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 13 (tredici) ; -----
 - d) ad eventuale remunerazioni del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; -----
 - e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo, 12 (dodici) ; -----
 - f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 14 (quattordici). Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. -----
- Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili. -----
La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 13 (tredici), è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e f). -----

----- TITOLO IV -----

----- AMMINISTRATORI -----

----- Art. 17. -----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri. -----
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata; anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione, sia scelta tra i soci cooperatori. -----
Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. -----
Gli amministratori possono essere rieletti. -----
La cessazione degli amministratori per scadenza del

14

periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. -----

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. -----

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. -----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per

15

l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci. -----

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -----

Il consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. -----

----- TITOLO V -----

----- ART. 18 -----

----- ORGANO DI CONTROLLO -----

In presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, ovvero per eventuale autonoma e facoltativa decisione della Cooperativa, l'Assemblea provvede a norma dell'art. 2477 del Codice Civile. -----

----- Art. 19. -----

----- DECISIONE DEI SOCI -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

16

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; -----
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; -----
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore; -----
4. le modificazioni dello statuto; -----
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; -----
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. -----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c. -----

----- **Art. 20.** -----

L'Assemblea è valida in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. -----

Quando si tratta di deliberare sulla modifica dello scopo sociale o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'Assemblea, per esser valida, deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. -----

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale o spedita a tutti i soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo: nello stesso giorno stabilito per la prima. -----

----- **Art. 21.** -----

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta. -----

Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento. -----

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo. -----

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono

18

singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge, e il numero di voti da essi portato. -----

Art. 22. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'Assemblea non deleghi altri a presiederla. -----
Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'Assemblea. L'Assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario; il segretario può essere anche una persona non socia. -----
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. -----

Art. 23 -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolto da un collegio arbitrale composto di tre membri nominato dal Presidente del Tribunale di Teramo. ---
I membri del collegio arbitrale eleggeranno tra loro il Presidente e la sede del collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio di quest'ultimo. -----
Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure di rito. -----

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI -----

Art. 24: -----

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. -----
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere determinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea. -----
Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati

13

tecnicici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento dei soci lavoratori della società. -----

----- Art. 25. -----

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'articolo 20 (venti), terzo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. -----

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11. della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. -----

----- Art. 26. -----

Per tutto quanto non regolamentato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette sui principi della mutualità. -----

- Anne Marie Pozz



16 di 16